

1. Dopo 10 giorni dall'invio del precetto (unitamente al titolo esecutivo – decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o decreto ingiuntivo non opposto) si può notificare al Terzo (di solito la banca o altro soggetto che si suppone possa detenere delle cifre del debitore pignorabili) atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c.

2. Se la procedura ha inizio (per esempio la banca dichiara di avere il conto corrente del debitore oppure il Terzo conferma di essere in possesso delle cifre che si intendono pignorare), **si dà avvia alla fase esecutiva presso terzi** le cui spese verranno poi liquidate dal giudice.

Secondo la legge **possono essere pignorati, al momento dell'ingiunzione e della definizione di tipologia di pignoramento, i crediti verso terzi del debitore.** Per crediti verso terzi si intendono **stipendi, pensioni, conti correnti bancari e crediti relativi all'esercizio della libera professione.**

Ci sono però dei limiti a cui deve sottostare il pignoramento presso terzi con particolare riferimento agli stipendi, pensioni e TFR.

La legge infatti stabilisce che tali **crediti presso terzi possano essere pignorati nella misura del 20%** ossia un quinto della totale entità ed esclusivamente per determinate tipologie di debiti ossia quelli di natura esattoriale. **Dall'1 gennaio 2013** però anche le normative relative al pignoramento del quinto hanno subito delle variazioni, soprattutto in funzione della tutela della fasce più deboli, ossia: **per le retribuzioni fino a 2500 euro il limite di pignorabilità è di 1/10, fra i 2501 e 5000 a 1/7 mentre è rimasto il quinto per stipendi superiori a 5000 euro.**

Vi sono delle **categorie di beni che la legge definisce impignorabili** per il loro valore morale o indispensabilità nella vita quotidiana non possono essere sottratti al debitore.

Rientrano fra i crediti impignorabili le **tipologie di sussidio erogate con lo stipendio** ossia **crediti alimentari, assegno di maternità, malattie, infortuni e assegni di povertà** fra i crediti presso terzi, **fedeli nuziali e oggetti di culto religioso** per i beni ad alto valore morale e **elettrodomestici di prima necessità fra beni materiali indispensabili.**